

Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, per fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo”

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo
- Art. 2 - Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
- Art. 3 - Commissario
- Art. 4 - Organizzazione amministrativa provvisoria
- Art. 5 - Vigenza degli atti
- Art. 6 - Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
- Art. 7 - Municipi
- Art. 8 - Disposizioni sui territori montani
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Entrata in vigore

ALLEGATO A - Cartografia

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione _____ con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Bibbiana Ortignano Raggiolo, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data _____ con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Bibbiana e di Ortignano Raggiolo si pone nella prospettiva di un miglioramento dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei Comuni di Bibbiana e di Ortignano Raggiolo si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I Comuni di Bibbiana e di Ortignano Raggiolo presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;
4. Al fine di pervenire nel 2019 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Bibbiana Ortignano Raggiolo è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2019;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del Comune di Bibbiana Ortignano Raggiolo;
7. Si disciplinano i rapporti derivanti dall'appartenenza del Comune di Ortignano Raggiolo all'unione di comuni denominata Unione dei comuni montani del Casentino e si individuano, in via transitoria, norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il Comune di Bibbiana Ortignano Raggiolo, nonché norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai comuni di Bibbiana e Ortignano Raggiolo;
8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;
9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in particolare:
 - a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;
 - b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Bibbiana e di Ortignano Raggiolo;

- c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Approva la presente legge

Articolo 1

Istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, mediante fusione dei Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, in provincia di Arezzo.
2. Il territorio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, come risultante dalla cartografia di cui all'allegato A alla presente legge.
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Ortignano Raggiolo alla data dell'estinzione.

Articolo 2

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.

Articolo 3

Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è situata presso la sede dell'estinto Comune di Bibbiena.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo.

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo.
2. In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 122, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i soggetti nominati dagli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo nelle relative commissioni per il paesaggio continuano a esercitare il loro mandato, con riferimento agli ambiti territoriali dei comuni che li hanno nominati, fino alla nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo per l'esercizio 2019 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del d. lgs. 267/2000, gli organi del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1 è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 7 Municipi

- 1- Lo statuto del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del d. lgs. 267/2000, l'istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 8 Disposizioni sui territori montani

- 1- Al Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo, così come riportato nell'allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell'articolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall'Unione Europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo.

Articolo 9 Disposizioni finali

1. A far data dal 1° gennaio 2019 il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo subentra, al posto degli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo, nelle singole convenzioni di esercizio associate alle quali entrambi hanno aderito e che risultano ancora in essere a tale data. Se dell'esercizio associato della funzione è responsabile l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, si applicano le disposizioni speciali del comma 3.
2. Dal 1° gennaio 2019 il Comune di Ortignano Raggiolo cessa di far parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino; la composizione degli organi dell'unione è corrispondentemente ridotta. L'eventuale adesione del nuovo Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è soggetta alle procedure statutarie dell'unione medesima.
3. Per le funzioni associate di cui risulta responsabile l'Unione dei Comuni Montani del Casentino si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal 1° gennaio 2019 l'unione cessa di esercitare le funzioni che gli sono state assegnate esclusivamente dal Comune di Ortignano Raggiolo, ad eccezione della funzione di cui alla successiva lettera b). E' fatta salva la conclusione da parte dell'unione dei procedimenti in corso. Entro il 31 dicembre 2018 il personale che risulta comandato o trasferito all'unione dal Comune di Ortignano Raggiolo per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera rientra nel Comune di Ortignano Raggiolo con atto del comune medesimo;

b) in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019, l'unione continua a esercitare la funzione fondamentale in materia di servizi sociali di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, assegnata dall'estinto Comune di Ortignano Raggiolo, limitatamente

al territorio e alla popolazione di detto comune. Dal 1° gennaio 2020 l'unione cessa di esercitare anche detta funzione, salva la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso, e il personale comandato o trasferito all'unione dall'estinto Comune di Ortignano Raggiolo rientra nel comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo con atto del comune medesimo;

c) in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019, l'unione esercita le funzioni che entrambi i comuni estinti gli avevano già assegnato, a qualsiasi titolo, e che risultano in corso alla data del 31 dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2020 l'unione cessa di esercitare dette funzioni, salvo la conclusione da parte dell'unione medesima dei procedimenti in corso. Per la funzione relativa alla redazione del piano strutturale intercomunale svolta per entrambi i comuni in convenzione, il termine della cessazione è quello stabilito ai sensi della convenzione. Dalla data di cessazione delle funzioni il personale comandato o trasferito all'unione dai Comuni estinti di Bibbiena e Ortignano Raggiolo rientra nel comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo con atto del comune medesimo;

d) prima della cessazione delle funzioni di cui alle lettere b) e c), il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo e l'unione di comuni, anche in deroga alle norme statutarie dell'unione stessa, possono stipulare convenzioni per la continuazione o la cessazione anticipata dell'esercizio di una o più funzioni di cui alle lettere medesime o per regolare i rapporti pendenti;

e) se, per effetto di quanto previsto dalle lettere a) e c), cessa l'esercizio associato della funzione relativa alla redazione del piano strutturale intercomunale, il procedimento che risulti avviato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014 prosegue senza considerare il territorio dei comuni cessati.

4. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo resta obbligato nei confronti dell'unione per le obbligazioni che devono essere adempiute dall'unione per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che i Comuni estinti di Bibbiena e Ortignano Raggiolo hanno a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata delle obbligazioni verso terzi assunte per lo svolgimento delle funzioni affidate. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo è tenuto, altresì, ad adempiere alle altre obbligazioni, anche insorgenti, derivanti dalla necessità di garantire, nel periodo transitorio di cui al comma 3, lettere b) e c), la continuità amministrativa. Sono fatti salvi gli accordi volti a regolare o definire diversamente i rapporti pendenti.
5. Il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili che, alla data del 31 dicembre 2018, risultano, negli atti associativi di svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 3 in capo ai Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo.
6. La Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino con propria deliberazione provvede ad apportare a titolo ricognitivo le modifiche allo statuto, conseguenti all'istituzione del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo, secondo quanto previsto dal comma 1. Il testo coordinato dello statuto è pubblicato sul B.U.R.T. e inviato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, nell'ambito di dimensione territoriale adeguata "Ambito 1" dell'allegato A alla l.r. 68/2011 il Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo sostituisce gli estinti Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione ivi indicata.
8. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2019:

- a) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del Comune di Bibbiena Ortignano Raggiolo le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di forestazione sul territorio degli estinti Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo;
 - b) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino dà seguito agli interventi in corso che interessano il territorio dei Comuni estinti di Bibbiena e Ortignano Raggiolo;
 - c) l'Unione dei Comuni Montani del Casentino può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, interventi non ancora avviati e già programmati e finanziati sul territorio del comune estinto di Ortignano Raggiolo;
 - d) l'unione di comuni Unione dei Comuni Montani del Casentino aggiorna, ove occorra gli atti di programmazione per il territorio di competenza.
9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 56/2014 e della l.r. 68/2011.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.